

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE  
Provincia di Cuneo

# REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

*Approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 19/2003  
Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 139/2003*

ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

E' oggetto del presente regolamento l'organizzazione e il funzionamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel territorio comunale.

ART. 2  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 1) Trasporto alunni della scuola Elementare e Scuola Media Inferiore.
- 2) Periodo di funzionamento: dall'inizio al termine dell'anno scolastico.
- 3) Il servizio sarà effettuato rispettando gli orari di entrata e di uscita delle scuole e, comunque, in tempo utile per l'ora di inizio e fine delle lezioni.
- 4) Gli orari potranno subire variazioni in relazione alle specifiche esigenze scolastiche, in caso di maltempo e anche per far fronte a situazioni contingenti e di carattere provvisorio.
- 5) Percorso: verrà fissato ogni anno in relazione alle necessità dell'utenza e del servizio.  
I punti di raccolta collettivi dello scuolabus e le fermate singole sono indicate da apposito segnale stradale.
- 6) Per particolari esigenze di servizio, gli utenti possono essere accettati in prossimità delle loro abitazioni.

ART. 3  
GESTIONE

Il servizio è gestito dalla ditta concessionaria tramite dipendenti in possesso della patente di guida cat. D ed abilitazione CAP, con mezzi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 4  
UTENZA ED ACCESSO AL SERVIZIO

- 1) Il servizio viene effettuato per tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo presenti nel territorio comunale come servizio a domanda individuale, su richiesta del genitore che corrisponde una quota di compartecipazione alla spesa. La domanda viene inoltrata ogni anno, dai nuovi utenti, dieci giorni prima dell'inizio delle lezioni.
- 2) Nel caso in cui l'elevato numero di richieste non possa essere soddisfatto totalmente, sarà dato accoglimento in via preferenziale alle domande di alunni residenti nelle zone più pericolose e più distanti dagli edifici scolastici.

3. Di norma, per garantire a tutti gli alunni l'accesso all'edificio scolastico secondo gli orari stabiliti dall'Autorità Scolastica ed il ritorno all'abitazione in tempi accettabili, non sarà variata la linea che attualmente si sviluppa sulla direttrice Colle di Tenda, Panice Soprana, Limonetto, Limone.
4. Saranno esclusi dal servizio scuolabus gli alunni residenti nel concentrico di Limone, mentre l'accesso è garantito per gli alunni residenti fuori dal concentrico del capoluogo.
5. L'attivazione di una ulteriore linea di scuolabus al servizio della parte a valle del concentrico (Ceresole, San Bernardo, San Maurizio) o secondo altre direttrici, potrà essere attivata, qualora gli utenti di tali zone raggiungano il numero di 6 unità, valutando di volta in volta le necessità e le modalità tecniche di attuazione che verranno predisposte dall'ufficio comunale competente.
6. Saranno serviti da apposito scuolabus gli utenti delle scuole elementari la cui abitazione si trovi al di fuori del centro abitato di Limone Piemonte, ossia sarà data priorità agli alunni residenti fuori dal concentrico di Limone Piemonte e sulla direttrice Colle di Tenda, Panice Soprana, Limonetto, Limone.

#### ART. 5 RESPONSABILITA'

- 1) Per quanto attiene alla responsabilità civile, gli alunni sono coperti dalle polizze assicurative dei mezzi di trasporto nonché da eventuale ulteriore polizza che, annualmente, la Direzione Didattica e la Presidenza della Scuola Media stipulano nei confronti degli alunni.
- 2) La responsabilità dell'autista si limita al solo tempo di permanenza degli alunni sullo scuolabus.
- 3) Per scongiurare l'eventualità di infortuni cui dovessero incorrere gli alunni/utenti, alla fermata dello scuolabus sia alla partenza che all'arrivo alle proprie abitazioni, i genitori degli stessi ovvero parenti prossimi oppure tutti coloro i quali saranno delegati, sono obbligati ad essere presenti per dare e prendere in consegna i ragazzi. Qualora non fossero presenti, gli alunni saranno riaccompagnati e custoditi presso la sede comunale; questi verranno in seguito esclusi dall'uso del trasporto scolastico, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.
- 4) Il conducente di scuolabus userà speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, non potendo fare affidamento sul comportamento prudente e responsabile dei minori.

#### ART. 6 NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI

Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, vengono di seguito indicate le seguenti regole di autodisciplina che i ragazzi sono tenuti ad osservare:

- 1) All'interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento civile ed educato.
- 2) Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e occorre attendere che l'autobus si sia allontanato prima di attraversare la strada.
- 3) Non spingere o trattenere nessun alunno durante la salita o discesa dal pulmino.

4) Dopo essere salito sullo scuolabus, il ragazzo deve sedersi immediatamente e tenere una postura composta. Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia, E' assolutamente vietato sporgersi dal finestrino e gettare qualsiasi oggetto dallo stesso.

5) Per tutta la durata del percorso il ragazzo deve rimanere seduto e non deve creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all'autista,

6) Il ragazzo non deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso si trova.

Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate dal ragazzo, lo stesso sarà richiamato dall'autista e dovrà far firmare ai genitori una dichiarazione di presa conoscenza di quanto accaduto. Al terzo richiamo, tale dichiarazione dovrà essere firmata presso la sede municipale in presenza di un funzionario comunale.

Ciò può comportare la sospensione del servizio per alcuni giorni o, nei casi più gravi, l'esclusione del ragazzo/a dal servizio trasporto scolastico, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

#### ART. 7 PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune ed in ogni luogo pubblico utile per la diffusione e conoscenza. Sarà peraltro notificato all'Istituto Comprensivo di Robilante, alla Ditta concessionaria del trasporto ed ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio i quali al momento dell'iscrizione dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione.

#### ART. 8 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate ai sensi di legge.

#### ART. 9 RINVIO

Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Leg.vo n.267/00, allo Statuto dell'Ente ed ai principi generali dell'ordinamento.